

**Decreto del Presidente della Repubblica** | 22 dicembre 1986 | **n. 917**

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

[Testo post riforma del 2004]

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche - CAPO IV Redditi di lavoro dipendente

## Articolo 51

### Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Testo in vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'**articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); (10)

[b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000 (258,23 euro), nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura **ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108** o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del **decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419** convertito, con modificazioni, dalla **legge 18 febbraio 1992, n. 172**; ] (18)

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli

addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; (3)

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; (27)

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100; (4) (26)

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; (5)

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12; (22)

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. (25)

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni (2.065,83 euro), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; (6)

[g bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;] (7)

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui [all'articolo 10](#) e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso [articolo 10](#), comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.

i bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive o esclusive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. (16)

2 bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. (8)

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati [nell'articolo 12](#), o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute [nell'articolo 9](#). In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui

produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. (29) (32)

3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. (23)

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in; (17)

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura [ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108](#) o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del [decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419](#) convertito con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 1992, n. 172](#); (9)

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. (14)

[4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.] (20)

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (77,47 euro) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 (15,49 euro), elevate a lire 50.000 (25,82 euro) per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'[articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21](#), per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). (19) (30)

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'[articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229](#) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. (11) (24)

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni (1.549,37 euro) per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni (4.648,11 euro) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le

indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 13, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la sorresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5. (21) (28)

8 bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4 comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. (12) (13) (31)

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

(1) (2) (15)

-----

(1) Vedi D.P.R. 04.02.1988, n. 42 art. 7.



(2) Il presente articolo è stato così sostituito, da ultimo, dall'[art. 3](#), D.Lgs. 02.09.1997, n. 314.

(3) La presente lettera prima modificata dall'[art. 4](#), D.Lgs. 23.03.1998, n. 56 e dall'[art. 1](#), comma 16, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.07.2015, poi sostituita dall'[art. 1](#), comma 677, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020, è stata da ultimo così modificata dall'[art. 1](#), comma 14, L. 30.12.2025, n. 199 con decorrenza dal 01.01.2026.

(4) La presente lettera è stata così sostituita prima dall'[art. 13](#), D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000, e poi dall'[art. 1](#), comma 190, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(5) La presente lettera aggiunta dall'[art. 13](#), D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 con decorrenza dal 15.01.2000 ed applicazione dal 01.01.2000, è stata così sostituita prima dall'[art. 3 D.L. 02.03.2012, n. 16](#) con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione [L. 26.04.2012, n. 44](#) con decorrenza dal 29.04.2012, e poi dall'[art. 1](#), comma 190, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(6) La presente lettera è così sostituita dall'[art. 13](#), D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dal medesimo articolo 13 del citato decreto legislativo, la presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2000, e non si applica alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonché a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 01.01.1998 fino alla data del 15.01.2000.

(7) La presente lettera, prima aggiunta dall'[art. 13](#), D.Lgs. 23.12.1999, n. 505, poi, abrogata dall'[art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223](#), con decorrenza dal 04.07.2006, ripristinata in virtù dall'[art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223](#), così come modificato dalla legge di conversione, [L. 04.08.2006, n. 248](#) con decorrenza 12.08.2006, è stata poi abrogata dall'[art. 82, D.L. 25.06.2008, n. 112](#) (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152) con decorrenza dal 25.06.2008 e si applica, in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dal 25.06.2008.

(8) Il presente comma prima aggiunto dall'[art. 13](#), D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), è stato poi così modificato dall'[art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223](#), come modificato dalla legge di conversione, [L. 04.08.2006, n. 248](#) con decorrenza 12.08.2006 e dall'[art. 3 D.L. 03.10.2006, n. 262](#), con decorrenza dal 03.10.2006.

(9) La presente lettera è stata così modificata prima dall'[art. 13](#), D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto medesimo articolo 13 del citato decreto legislativo, la presente disposizione si applica dal 01.01.2000, e poi dall'[art. 3, comma 3bis, D.L. 18.10.2023, n. 145](#), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 15.12.2023, n. 191](#) con decorrenza dal 17.12.2023 ed applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto modificante.

(10) La presente lettera, prima modificata dall'[art. 1](#), D.Lgs. 18.02.2000, n. 41 (G.U. 03.03.2000, n. 52) con decorrenza dal 18.03.2000 e dall'[art. 1](#), D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41), poi sostituita dall'[art. 1](#), c. 197, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con

decorrenza dal 1° gennaio 2008, è stata da ultimo nuovamente così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 13.12.2024, n. 192](#) con decorrenza dal 31.12.2024 ed applicazione ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(11) Il presente comma è stato così modificato prima dall'[art 1 D.L. 22.06.2000, n. 167](#) così come modificato prima dalla [legge di conversione 10.08.2000, n. 229](#), dall'[art. 2162 D.Lgs. 15.03.2010, n. 66](#) con decorrenza dal 09.10.2010 e poi dall'[art. 10 D.Lgs. 31.12.2012, n. 248](#) con decorrenza dal 25.01.2013.

(12) Il presente comma è stato aggiunto dall'[art. 36, L. 21.11.2000, n. 342](#) (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000.

(13) Il presente comma deve interpretarsi in virtù dell'[art. 5, c. 5, L. 16.03.2001, n. 88](#) (G.U. 03.04.2001, n. 78) nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi degli [artt. 4 e 5, D.L. 31.07.1987, n. 317](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 03.10.1987, n. 398](#) non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

(14) La presente lettera è stata aggiunta dall'[art. 75, L. 27.12.2002, n. 289](#) con decorrenza dal 01.01.2003.

(15) Il presente articolo, già [art. 48](#), è stato così rinumerato in virtù dell'[art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344](#), con decorrenza dal 01.01.2004.

(16) La presente lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 14, L. 23.08.2004, n. 243](#), con decorrenza dal 06.10.2004, è stata poi così modificata dall'[art. 2, D.Lgs. 18.12.2025, n. 192](#) con decorrenza dal 20.12.2025 ed applicazione per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(17) La presente lettera prima modificata dall'[art. 7 D.L. 03.10.2006, n. 262](#), con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 03.10.2006, è stata poi così sostituita prima dall'[art. 1, comma 632, L. 27.12.2019, n. 160](#) con decorrenza dal 01.01.2020 (ai sensi dell'[art. 1, comma 633, della medesima legge modificante](#) resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dalla presente lettera nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020), e poi dall'[art. 1, comma 48, L. 30.12.2024, n. 207](#) con decorrenza dal 01.01.2025.

(18) Il presente comma è stato abrogato dall'[art. 2, D.L. 27.05.2008 n. 93](#), con decorrenza dal 29.05.2008.



(19) La quota di indennità prevista nel presente comma è stata rideterminata in virtù di quanto disposto dall'art. 2, c. 17, L. 22.12.2008, n. 203 (G.U. 30.12.2008, n. 303, S.O. n. 285).

(20) Il presente comma, inserito dall'art. 1, comma 160, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, è stato abrogato dall'art. 1, comma 8, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(21) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, comma 319, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.07.2015, e poi dall'art. 5 bis, comma 1, D.L. 21.10.2021, n. 146, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.12.2021, n. 215 con decorrenza dal 21.12.2021 ed applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data.

(22) La presente lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 190, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(23) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 190, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(24) Il presente comma si interpreta secondo quanto stabilito dall'art. 7-quinquies, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016.

(25) La presente lettera inserita dall'art. 1, comma 161, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017, è stata poi così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 con decorrenza dal 31.12.2024 ed applicazione ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(26) Ai sensi dall'art. 1, comma 162, L. 11.12.2016, n. 232 le disposizioni di cui alla presente lettera, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

(27) La presente lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 28, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

(28) Ai sensi dell'art. 1, comma 271, L. 27.12.2017, n. 205 il primo periodo del presente comma si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.

(29) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 con decorrenza dal 31.12.2024 ed applicazione ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(30) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 con decorrenza dal 31.12.2024 ed applicazione ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025, poi dall'art. 1, comma 81, lett. a), L. 30.12.2024, n. 207 con decorrenza dal 01.01.2025 ed applicazione di cui ai commi 82 e 83 della suddetta legge modificante, e da ultimo dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 17.06.2025, n. 84 con decorrenza dal 18.06.2025, convertito in legge dalla L. 30.07.2025, n. 108 con decorrenza dal 02.08.2025 ed applicazione alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(31) Ai sensi dell'art. 1, comma 98, L. 30.12.2024, n. 207 con decorrenza dal 01.01.2025, le disposizioni di cui al presente comma si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

(32) Ai sensi dell'art. 1, comma 390, L. 30.12.2024, n. 207 con decorrenza dal 01.01.2025, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dal presente comma, prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto.